



Sent. 182/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74955** R.G.,
promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione
Giurisdizionale nei confronti di:

SAUTARIELLO Francesco, (c.f. STRFNC54M05H433K),
nato il 5.8.1954 a Roccarainola (NA) ed ivi residente in
via Guglielmo Marconi n. 38, rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall' avv. Severino Nappi ed
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli
via Toledo n. 413 (pec:
severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it);

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di
causa;

UDITI nella odierna pubblica udienza, celebratasi con
l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, il relatore
Gabriele Pepe, il P.M. nella persona del V.P.G. Gianluca

Braghò e l'avv. Carlo Calenda, per delega orale dell'avv. Severino Nappi, per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione del 10.2.2026, la Procura Regionale ha evocato in giudizio Sautariello Francesco, all'epoca dei fatti Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Roccarainola (NA), per sentirlo condannare al pagamento, in favore del ridetto Ente, dell'importo di euro 46.466,50, corrispondente al 50% del complessivo danno di euro 92.933,00 derivante dalla mancata applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, oltre rivalutazione, interessi, di mora e legali, e spese di giudizio.

Più nel dettaglio, l'ammontare del danno sarebbe scaturito dalla mancata trasmissione telematica sul portale del MEF della delibera consiliare n. 34 del 31.7.2021 (di approvazione delle nuove tariffe TARI per l'anno 2021), entro il termine perentorio del 14.10.2021 in violazione della previsione di cui all'art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011, con conseguente inefficacia, a causa dell'omessa pubblicazione, delle nuove tariffe e conseguenziale applicazione delle inferiori tariffe 2020.

In relazione alla medesima vicenda, veniva in precedenza evocata in un separato giudizio Balletta Francesca, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a partire dal 13.9.2021, la quale veniva condannata con sentenza n. 325 del 20.10.2025, al pagamento della somma di euro 46.466,50 poi ridotta fino all'importo di euro 15.000,00.

Sulla scorta di tale sentenza, la Procura addebitava parte del danno anche all'odierno convenuto imputando a quest'ultimo di essersi inescusabilmente astenuto, sino al collocamento in quiescenza del 1.9.2021, tanto dall'invio della menzionata delibera consiliare quanto dal compimento del necessario passaggio di consegne in favore del subentrante Responsabile.

A tale contegno gravemente colposo ricollegava, sotto il profilo eziologico, il prodursi di un danno da minore entrata a carico del Comune quantificato negli importi versati in eccedenza dai contribuenti e tali da generare in loro favore un credito da portare in compensazione con la TARI dell'anno successivo.

Con comparsa del 3.6.2026, la difesa del Sautariello, dopo aver preliminarmente eccepito l'inutilizzabilità della sentenza n. 325/2025, resa nei confronti della Balletta, per violazione del principio del contraddittorio e dei limiti soggettivi del giudicato, ha, nel merito, evidenziato l'insussistenza degli elementi costitutivi della ipotizzata responsabilità amministrativa.

Più nel dettaglio, sotto il profilo della condotta antigiusuridica e del nesso causale, ha affermato che il proprio assistito è cessato dal servizio in data 1.9.2021 adempiendo sino a quel momento ad ogni obbligo previsto nel rispetto cronologico delle scadenze.

Al riguardo, ha precisato che per la trasmissione della delibera TARI era previsto la scadenza del 14.10.2021, alla cui data il Sautariello si trovava già da tempo in quiescenza, mentre risultava in servizio ed era investita della funzione e del correlato obbligo di agire la Balletta,

nominata Responsabile del Servizio Finanziario a partire dal 13.9.2021.

Quanto all'elemento soggettivo, rimarcava l'insussistenza della ipotizzata colpa grave ai sensi della l. n. 1/2026 sottolineando la diligenza osservata dal proprio assistito nello svolgimento degli atti propedeutici all'applicazione delle nuove tariffe, inclusa la predisposizione degli avvisi di pagamento della TARI, deducendo in ogni caso l'assoluta incertezza in ordine alle modalità di pubblicazione della delibera consiliare sul sito del MEF.

In relazione al danno oggetto di addebito, ne contestava l'attualità unitamente al metodo di quantificazione e riparto applicato dal requirente.

Concludeva per il rigetto dell'atto di citazione chiedendo, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo nella misura del 30% del danno accertato, domandando in via istruttoria di ammettersi prova per testi sui capitoli di prova indicati nella comparsa di risposta.

All'odierna pubblica udienza, aperta la discussione, il P.M. ha depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 325/2025 di questa Sezione che ha accertato l'esistenza di un danno e di un nesso di causalità evidenziando, altresì, il concorso omissivo del Sautariello anche attraverso l'omesso passaggio di consegne con il successore all'atto del suo collocamento a riposo.

Ha inoltre contestato l'asserita scopertura d'organico dell'Ente locale *ex adverso* sostenuta rimarcando come,

all'epoca dei fatti, l'ufficio tributi fosse supportato dalla presenza della consulente esterna Roberta Fato.

Ha concluso rideterminando la richiesta risarcitoria nella minore somma di euro 15.000,00, già rivalutata, corrispondente al medesimo importo oggetto di condanna a carico della Balletta.

L'avv. Calenda, per il convenuto, nel riportarsi alle argomentazioni della propria memoria di costituzione, ha preliminarmente reiterato l'eccezione di inammissibilità della sentenza n. 325/2025 in quanto resa *inter alios*, respingendo nel merito l'ipotizzata responsabilità amministrativa per carenza dei prospettati elementi costitutivi. In subordine, ha insistito per l'esercizio del potere riduttivo obbligatorio nella misura stabilita dalla l. n. 1/2026.

Al termine della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura Regionale ha chiesto la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento del danno da minore entrata, subito dal Comune di Roccarainola, a seguito della mancata trasmissione telematica al MEF della delibera consiliare n. 34, del 31.7.2021, di applicazione delle nuove tariffe TARI per il 2021, con conseguente inefficacia, a causa dell'omessa pubblicazione, di tali tariffe e conseguenziale danno da rideterminazione al ribasso degli avvisi già emessi.

2. Per motivi di economia processuale, il Collegio antepone l'esame del merito a quello delle eccezioni

preliminari, verificando come primo punto, in virtù del principio della “ragione più liquida”, se dalla documentazione in atti, emerga l’infondatezza della domanda attorea per la palese insussistenza di uno o più elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Com’è noto, il principio della “ragione più liquida” sottende un approccio interpretativo teso a verificare le soluzioni sul piano dell’impatto operativo rispetto a quello della coerenza logico - sistematica, con esame prioritario di una questione assorbente e di rapido scrutinio, idonea a consentire la definizione del giudizio, indipendentemente dalla circostanza che essa riguardi il rito o il merito (Cass. Sez. Un., sent. n. 9936/2014 e Cass. Civ., sent. n. 11458/2018; C.d.c., III Sez. Appello, sent. n. 620/2016, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 83/2017, Sez. Giur. Campania, sent. nn.180/2023 e 85/2025).

In quest’ottica, i profili di evidenza ed idoneità possono sostituire quello dell’ordine delle questioni da trattare per motivi di economia e di celerità processuale (Cass. Civ., sent. n. 2909/2017; C.d.c., Sez. Appello Sicilia, sent. n. 207/2018; III Sez. Appello, sent. n. 222/2019), così che la causa è decisa “sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (C.d.c., III Sez. Appello, sent. n. 620/2016; Sez. Giur. Campania, sent. n. 147/2026).

3. Facendo applicazione dell’illustrato principio, si ritiene di poter escludere la sussistenza dell’ipotizzata responsabilità erariale a carico dell’odierno convenuto,

Sautariello, per mancanza di antigiuridicità della condotta oltre che per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Come visto, dal libello introduttivo di lite emerge la contestazione di un'omissione colposa in ordine al tempestivo adempimento di cui all'art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis d.l. n. 34/2019, ai sensi del quale i regolamenti e le delibere in materia di TARI, una volta approvati dal Consiglio comunale, devono essere trasmessi sulla piattaforma gestita dal MEF a cura del responsabile dell'Ente locale entro il 14 ottobre del medesimo anno, al fine di consentirne pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it in funzione integrativa dell'efficacia.

Nell'ambito di tale contesto, dalla mancata trasmissione della delibera consiliare n. 34 del 31.7.2021 entro il termine perentorio del 14.10.2021, sarebbe scaturito per il Comune un danno da minor gettito fiscale, da ultimo quantificato a carico dell'odierno prevenuto, ritenuto corresponsabile dell'illecito unitamente alla Balletta, nell'importo di euro 15.000,00.

Diversamente dalla prospettazione attorea, si ritiene tuttavia di poter affermare, alla luce delle circostanze dedotte in atti, l'insussistenza della contestata condotta omissiva nei riguardi dell'odierno convenuto, dovendosi per contro ravvisare l'esatto adempimento degli obblighi di servizio sul medesimo gravanti alla stregua della carica ricoperta ed in ragione delle attività in concreto esigibili.

Del resto, l'assunto che ravvisa nella approvazione della delibera consiliare in data 31.7.2021, il fondamento del consequenziale obbligo di trasmissione al MEF, non tiene in debito conto che il Sautariello, dopo soltanto un mese dalla approvazione della delibera, veniva formalmente collocato in quiescenza in data 1.9.2021, cessando dall'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario presso il ridetto Ente locale.

Successivamente, tra il 1.9.2021 ed il 12.9.2021, tale posizione rimaneva vacante, non avendo l'Amministrazione comunale provveduto ad individuare alcun successore sino alla nomina, avvenuta con decreto sindacale n. 8238 del 13.9.2021, di Balletta Francesca, già Segretario comunale dell'Ente, che subentrava nella posizione precedentemente rivestita dall'odierno convenuto.

Da quel momento in poi, dunque, la Balletta veniva a ricoprire, senza alcuna interruzione, la carica di Responsabile del Servizio Finanziario esercitandone le relative funzioni quantomeno fino al 14.10.2021 ed omettendo di provvedere nel suddetto periodo alla trasmissione al MEF della delibera n. 34/2021, con conseguente inapplicabilità delle nuove tariffe TARI per il 2021.

Tale colpevole omissione cagionava, dunque, al Comune un danno da minore entrata che veniva accertato da questa Sezione con sentenza n. 325, del 20.10.2025, resa nell'ambito di un separato giudizio.

Ebbene, dalla ricostruzione degli odierni fatti di causa, appare evidente come l'omissione dannosa, sopra

illustrata, possa ritenersi perfezionata esclusivamente alla scadenza del termine previsto per la trasmissione della delibera TARI (14.10.2021), data alla quale risultava in carica come Responsabile del Servizio Finanziario unicamente la Balletta, investita della relativa funzione e del correlato obbligo di agire a decorrere dall'atto di nomina del 13.9.2021.

Al riguardo, l'interessata, in quanto edotta della vicenda per aver presenziato alla seduta consiliare di approvazione delle nuove tariffe TARI, si trovava nella piena facoltà di provvedere al richiamato invio telematico entro la scadenza tassativamente fissata al 14.10.2021 in ragione del:

1. tempestivo compimento da parte del predecessore Sautariello di tutti gli atti prodromici e funzionali al suddetto invio telematico;
 2. congruo tempo a disposizione (un intero mese dall'atto di nomina del 13.9.2021 fino alla scadenza del 14.10.2021) per provvedere alla richiamata incombenza.
- Pertanto, la mancata acquisizione di efficacia della delibera tariffaria per carenza della sua tempestiva pubblicazione deve ritenersi imputabile esclusivamente alla omissione colposa della Balletta, tenuto conto che alla data del 14.10.2021, il Sautariello non ricopriva più alcuna posizione lavorativa all'interno dell'Ente, risultando privo di ogni qualifica o potere, di diritto e di fatto, funzionali al compimento dell'atto richiesto poiché in quiescenza da 43 giorni.

Ne consegue, quindi, che l'odierno intimato non può essere ritenuto in alcun modo responsabile della

produzione del prospettato danno erariale, da mancata applicazione delle nuove tariffe TARI, visto che alla data del 31.8.2021 (suo ultimo giorno di servizio) il termine per l'invio della delibera, oltre a non essere ancora spirato, risultava abbondantemente in corso.

Inoltre, si consideri che il Sautariello fino al 31.8.2021, ha diligentemente assolto ai propri doveri d'ufficio, dando priorità allo svolgimento degli atti più urgenti ed in scadenza segnatamente rappresentati dalla:

1. proposta di deliberazione “Nota di aggiornamento DUP anno 2021 – 2023” approntata sulla scorta della delibera di Giunta n. 85, del 31.7.2021, poi approvata con delibera del Consiglio n. 36 del 28.9.2021;
2. proposta di deliberazione “Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023” redatto sulla scorta dello schema del bilancio approvato dalla Giunta con delibera n. 89 del 31.7.2021, poi approvato con delibera di Consiglio n. 37 del 28.9.2021;
3. proposta di deliberazione ad oggetto “Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021” redatta sulla scorta della nota di aggiornamento DUP anno 2021-2023 e del rendiconto di gestione come approvati in data 31.7.2021, nonché del bilancio di previsione da approvarsi contestualmente, regolarmente approvata con delibera del Consiglio n. 38 del 28.9.2021;
4. proposta di delibera ad oggetto “Documento Unico di Programmazione – Periodo 2022 – 2024” redatta sulla scorta della delibera di Giunta n. 92, approvata in data

27.8.2021 ed approvata con delibera di Consiglio n. 39 in data 28.9.2021).

Oltre a ciò, l'interessato provvedeva alla predisposizione degli avvisi di pagamento TARI per l'annualità 2021 quali atti prodromici e necessari alla futura trasmissione al MEF della delibera consiliare entro il termine perentorio del 14.10.2021.

Pertanto, deve escludersi ogni imputazione di responsabilità a carico del Sautariello per insussistenza del prospettato obbligo di provvedere in anticipo rispetto alla scadenza fissata, con conseguente liceità della condotta perpetrata in quanto inidonea ad integrare un'omissione sanzionabile in sede erariale.

Oltre ad essere priva del requisito dell'antigiuridicità, la condotta dell'odierno intimato risulta altresì esente da censure sotto il profilo dell'elemento psicologico, avendo costui, al momento del pensionamento, concluso la propria gestione amministrativa in modo ordinato attraverso la diligente adozione degli atti di propria competenza secondo la priorità delle scadenze, privilegiando quelli più urgenti nonché attraverso la predisposizione in data 31.8.2021 degli avvisi di pagamento TARI per l'annualità 2021, propedeutici alla corresponsione della 1^a rata entro la scadenza del 30.9.2021.

Nello specifico, tale ultimo adempimento dimostra il puntuale assolvimento dei doveri di servizio da parte del Sautariello che, nel dare attuazione alla volontà del Consiglio comunale, ha tempestivamente svolto le attività necessarie alla trasmissione della delibera TARI

entro la scadenza del 14.10.2021, che la subentrante Balletta ha, tuttavia, colpevolmente omesso di compiere. Per quanto concerne l'omessa effettuazione di un formale passaggio di consegne, sottolineata dalla Procura, anche tale censura risulta priva di pregio poiché al momento del collocamento a riposo del Sautariello, avvenuto in data 1.9.2021, nessun passaggio di consegne risultava materialmente possibile in quanto l'Amministrazione comunale non aveva provveduto a:

- 1) nominare tempestivamente un successore (la Balletta sarebbe stata nominata Responsabile del Servizio soltanto a distanza di 12 giorni dal pensionamento del predecessore);
- b) individuare *medio tempore* altro Soggetto ricevente, considerata altresì la prassi dell'Ente che, in simili casi, non aveva previsto la redazione di verbali di consegna al momento dell'avvicendamento nel ruolo.

D'altra parte, la responsabilità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la corretta allocazione delle competenze deve necessariamente ricadere sull'Amministrazione nel suo complesso non potendo farsi gravare sul singolo dipendente ed in particolare sull'odierno convenuto l'onere di sopperire individualmente alle predette lacune organizzative dell'Ente.

Né in senso contrario può evincersi dagli atti di causa alcuna plausibile ragione per ritenere che l'odierno intimato, prima del pensionamento, avesse il dovere di predire e scongiurare un ipotetico inadempimento di un

successore non ancora identificato, gravando, al contrario, sul medesimo soltanto l'obbligo, pienamente assolto, di provvedere alla tempestiva adozione degli atti prodromici alla futura trasmissione della delibera TARI ad opera del nuovo Responsabile del Servizio Finanziario che sarebbe poi subentrato a partire dal 13.9.2021.

Inoltre, si ritiene di poter escludere l'ipotizzato contegno colposo nei confronti del Sautariello anche in ragione della manifesta incertezza sulle modalità di pubblicazione delle delibere sul sito del MEF, considerato che a seguito della pubblicazione sulla g.u. del decreto interministeriale del 20.7.2021, avente ad oggetto la "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", avvenuto il 16.8.2021 - 16 giorni lavorativi dal suo collocamento a riposo - erano emersi dubbi interpretativi tali da costringere il Dipartimento delle Finanze ad emanare un'apposita risoluzione (la n. 7/DF intervenuta in data 21.9.2021), con la quale veniva individuata la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il formato elettronico, stabilito dal menzionato decreto, a decorrere dall'anno di imposta 2022.

Senonché alla data di adozione di tale risoluzione chiarificatrice, l'attuale convenuto risultava essere già da 21 giorni in quiescenza, per cui non è dato comprendere quale tipo di addebito per inescusabile negligenza possa essere al medesimo contestato in relazione al compimento di un atto (la trasmissione della

delibera TARI per il 2021) non ancora venuta a scadenza e in relazione al quale risultavano, per di più, incerte le modalità di adempimento.

D'altra parte, la valutazione della sussistenza della gravità della colpa va effettuata con riferimento al tempo in cui la condotta è stata compiuta e non al momento dei chiarimenti successivamente forniti dall'Amministrazione.

L'assenza dell'elemento soggettivo è, altresì, confermata dall'art. 1, comma 1, l. n. 1/2026, applicabile per effetto di quanto disposto dall'art. 6 anche al presente giudizio, che ha recentemente tipizzato la nozione di colpa grave contenuta nell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994 specificando, tra le altre cose, che: "Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza". Ebbene, la nuova formulazione normativa postula che si proceda ad una valutazione ancor più rigorosa dell'elemento soggettivo necessario in sede di accertamento della responsabilità erariale.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi non configurabile l'ipotizzata colpa grave a carico del Sautariello a fronte dell'incertezza normativa che ha connotato la modalità di trasmissione e pubblicazione telematica della delibera TARI rendendo necessario un successivo intervento chiarificatore del MEF.

Va da sé che anche la presunta inattività serbata dal convenuto in attesa di chiarimenti non potrebbe in alcun modo qualificarsi come inescusabile, ai fini della ricorrenza della colpa grave, in presenza di una palese difficoltà interpretativa riconducibile alla mancanza di chiarezza della disciplina di riferimento.

Per quanto concerne la richiesta di prova per testi, la stessa non può essere accolta in quanto gli elementi già acquisiti agli atti di causa sono sufficienti per la decisione.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Collegio assolve l'odierno convenuto dagli addebiti ascritti sulla dirimente considerazione della mancata ricorrenza sia della antigiuridicità della condotta sia dell'elemento soggettivo della colpa grave ai fini della configurabilità di un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Assorbita ogni altra questione.

5. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., dispone nei suoi confronti e a carico del Comune di Roccarainola il rimborso delle spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Respinge la domanda della Procura Regionale e, per l'effetto, assolve l'odierno convenuto dagli addebiti a lui ascritti;

2. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., dispone nei suoi confronti e a carico del Comune di Roccarainola il rimborso delle spese di lite nella misura di euro 2.660,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del 23 giugno 2026.

L'ESTENSORE

Gabriele Pepe
(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 16/07/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)
(firma digitale)